

ALLEGATO 1 ALLA DGP N. \_\_\_ DEL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

***BANDO 2012 DELLE “MISURE FORESTALI”  
PER LA PROVINCIA DI MANTOVA***

***AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 ART. 25 E 26, 40  
COMMA 5 LETTERA B), 55 COMMA 4 E ART 56***

## INDICE

INDICE .....	2
SCHEMA DELLE AZIONI ATTIVATE .....	4
<b>1. INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE, PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL'ECOSISTEMA FORESTALE.....</b>	<b>4</b>
1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale) .....	4
1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale): .....	4
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale) .....	4
3.A)Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF) .....	7
3.B)Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati.....	7
<b>8. OPERE FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ .....</b>	<b>11</b>
<b>8.A) MIGLIORAMENTO DELLE AREE BOSCHIVE .....</b>	<b>11</b>
8.A.1) Miglioramenti forestali ( previsti dalla pianificazione forestale):.....	11
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante(non previsti dalla pianificazione forestale) .....	11
<b>8.B) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI .....</b>	<b>14</b>
<b>8.C) IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN PIANURA .....</b>	<b>16</b>
8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli .....	16
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità .....	16
<b>8.F) PIANIFICAZIONE FORESTALE.....</b>	<b>19</b>
8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF) .....	19
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati.....	19
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF); .....	19
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF); .....	19
8.F.5)Aggiornamento Piani della Viabilità Agro Silvo Pastorale .....	19
<b>1. PROCEDURE AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>21</b>
Schema di sintesi delle azioni attivate in Provincia di Mantova .....	21
<b><u>2 Presentazione domande</u> .....</b>	<b>23</b>
<b><u>3 Istruttoria domande</u> .....</b>	<b>25</b>
<b><u>4 Iter progetti esecutivi</u>.....</b>	<b>27</b>
<b><u>5. Esecuzione dei lavori</u> .....</b>	<b>28</b>
<b><u>6 Modalità erogazione risorse</u> .....</b>	<b>28</b>

<b><u>7. Decadenza</u></b> .....	31
<b><u>8. Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli enti forestali</u></b> .....	32
<b><u>9 Disposizioni finali</u></b> .....	33
<b><u>10 Tempistica per i beneficiari</u></b> .....	33

## SCHEMA DELLE AZIONI ATTIVATE

### **1. INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE, PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL'ECOSISTEMA FORESTALE**

#### **Motivazione dell'intervento**

Mantenere e ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale, attraverso interventi selvicolturali.

#### **Obiettivi della misura**

Riportare i boschi verso le caratteristiche proprie dello stato naturale mediante l'impiego di specie autoctone e forme di governo che garantiscono le molteplicità ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive, culturali delle funzioni del bosco.

#### **Localizzazione degli interventi**

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia ad esclusione della tipologia 1.C) Taglio esotiche a carattere infestante<sup>1</sup>, limitata ai comuni di collina e di pianura<sup>1</sup>.

#### **Beneficiari**

Soggetti privati conduttori<sup>2</sup> delle superfici oggetto di intervento

#### **Tipologie d'intervento**

##### **1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)**

- Conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale,
- Sfolli, diradamenti, manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica (es sistemi verdi, grandi foreste ecc);
- Diradamenti per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi previsti all'interno degli strumenti di pianificazione forestale.

##### **1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale):**

- Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche ( inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;
- Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte e lotta diretta agli insetti nocivi. In particolare il bostrico (*Ips typographus*, ecc) e la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), ma anche in generale altri patogeni o parassiti dell'ecosistema forestale che possono provocare morie o schianti.

##### **1.C) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)**

- taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all'allegato B del r.r. 5/2007 e smi), rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste;

---

<sup>1</sup> Si intendono i comuni classificati di pianura o collina secondo l'ISTAT.

<sup>2</sup> Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, concessione, comodato ecc) hanno i mappali inseriti nel fascicolo aziendale)

### **Limiti e divieti :**

Non sono ammessi :

1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità , provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi);
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
5. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
6. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
7. L’impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
8. L’impianto di specie coltivate a breve e media durata.
9. L’azione “1.C) Taglio esotiche a carattere infestante” è limitata ai comuni di collina e di pianura.

### **Condizioni**

Sono ammessi a finanziamento :

1. Gli interventi della tipologia “Miglioramenti forestali” solo se espressamente previsti da Piani di Assestamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni o da PIF (approvati dalle Province o che abbiano già ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia) limitatamente a quelli classificati come indispensabili"o "utili" in base alla dgr 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 e smi..
2. le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti;
3. gli sfolli e diradamenti con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti;
4. i tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti;
5. i reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell’eradicazione delle esotiche a carattere infestante ( obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 ”Norme forestali regionali”e smi);
6. le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall’art. 11 del R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali”e successive modifiche; tale denuncia deve essere presentata dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori;
7. E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un “progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
8. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo dovrà essere trattato come previsto all’art. 22 del R.R. 5/2007.
9. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
10. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’art 45 del RR. 5/07 relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

### **Entità degli aiuti.**

Il valore del contributo è pari al 80% della spesa ammessa per le tipologie 1.A e 1.B e al 100% per la tipologia 1.C.

La spesa massima ammissibile è di 50.000,00 Euro per ogni singolo progetto.  
 Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito<sup>3</sup> per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

<b>Tipologie</b>	<b>Zonizzazione</b>	<b>spesa unitaria massima ammissibile €/ha</b>	<b>spesa unitaria massima ammissibile con scarto conferito €/ha</b>	<b>% contributo</b>	<b>Contributo massimo con materiale conferito €/ha</b>
<b>1.A) Miglioramenti forestali</b>	Tutto territorio	4000,00	4.100,00	80	3.280,00
<b>1.B) Interventi forestali straordinari</b>	Tutto territorio	4.500,00	4.600,00	80	3.680,00
<b>1.C) Taglio esotiche a carattere infestante</b>	Comuni di collina e di pianura	3000,00	3.100,00	100	3.100,00

**Enti competenti per istruttoria**  
 Comunità Montane e Provincie

<sup>3</sup> Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, va documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita.

### 3. PIANIFICAZIONE FORESTALE PER PRIVATI

#### **Motivazione dell'intervento**

Assicurare una corretta gestione delle superfici forestali e una razionale realizzazione delle operazioni forestali.

#### **Obiettivi della misura**

Gestire e pianificare in modo corretto le attività boschive al fine altresì di promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive, culturali del bosco.

#### **Localizzazione degli interventi**

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia.

#### **Beneficiari**

Privati proprietari o conduttori di superfici forestali

#### **Tipologia**

riconoscimento delle spese di pianificazione delle misure di gestione del bosco, attraverso la realizzazione di:

**3.A) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)**

**3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati**

ai sensi dell'art. 47 della Lr 31/2008 previo accordo con i competenti uffici regionali<sup>4</sup>

#### **Limiti e divieti:**

Non sono ammessi :

1. La pianificazione forestale non potrà essere finanziata per superfici complessive inferiori 100 ha di boschi.
2. In caso di revisione, sono finanziabili solo i piani di assestamento in cui, nell'ultimo periodo di validità:
  - è stata utilizzata almeno il 50% della ripresa prevista dal piano;
  - sono stati realizzati (in termini di importi) almeno il 50% degli interventi classificati "urgenti" e il 25% degli interventi classificati "poco urgenti".

#### **Condizioni:**

1. Le spese di pianificazione delle attività selvicolturali sono ammesse purchè il loro obiettivo sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.
2. I piani semplificati devono prevedere le operazioni di confinazione che meritano assoluta importanza perché si sta perdendo la memoria storica dei confini comunali.
3. I Piani di Assestamento Forestale dovranno essere compilati, anche attraverso il programma "progetto bosco"<sup>5</sup> secondo i criteri vigenti al momento della stipula del disciplinare di incarico tra il tecnico assestatore e il committente.
4. I Piani di Assestamento Forestale devono essere definitivamente approvati entro 3 anni dalla data di comunicazione del finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi.

#### **Entità degli aiuti**

L'investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro per ogni singolo progetto

<sup>4</sup> In questo caso, i PAF semplificati saranno redatti a carattere sperimentale e dovranno poi essere approvati dalla Giunta regionale, non essendo ancora stati approvati i criteri per la redazione di tali piani

<sup>5</sup> applicativo, messo a punto nell'ambito del progetto "riselvitalia" per la compilazione dei piani di assestamento forestale è inviato gratuitamente a chiunque lo richieda al CRA: [www.progettobosco.it](http://www.progettobosco.it)

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. In particolare per ogni singolo progetto quello massimo ammissibile è:

Tipologie	Valore aiuto %	Superficie boscata in ettari		Spesa massima €
3.A) Revisione PAF	100	da 100	a 500	15.000,00
3.A) Revisione PAF	100	da 500,01	a 1.000	30.000,00
3.A) Revisione PAF	100	da 1000,01	a 1.500	45.000,00
3.A) Revisione PAF	100	da 1.500	in poi	60.000,00
3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati	100	da 100	in poi	30.000,00

**Enti competenti per istruttoria**

Comunità Montane e Province

#### **4. AIUTI PER I CONSORZI FORESTALI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SUPERFICI AGRO-FORESTALI DEI SISTEMI VERDI**

##### **Motivazione dell'intervento**

Superare le criticità di gestione dei boschi derivanti dalla elevata frammentazione delle proprietà, nonché alla gestione dei costituenti Sistemi Verdi di cui al regime di aiuto N 380/2008.

##### **Obiettivi della misura**

Sviluppare l'associazionismo fra proprietari agro-forestali, sia pubblici che privati così da consentire una gestione corretta delle attività nelle aree agro-forestali per promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive e culturali del bosco.

##### **Localizzazione degli interventi**

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia.

##### **Beneficiari**

Consorzi forestali per la gestione dei sistemi verdi.

##### **Tipologie d'interventi**

Ai Consorzi Forestali riconosciuti è concesso un aiuto di avviamento per i primi cinque anni di attività, a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attivazione dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale.

I proprietari agro-forestali che aderiscono alle società e associazioni riconosciute devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi.

Tra le spese ammissibili sono: il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali, e gli oneri legali e amministrativi. Le spese di costituzione ammissibili sono quelle sostenute a partire dai 12 mesi precedenti alla data del riconoscimento da parte della Regione Lombardia.

##### **Limiti e divieti:**

1. Sono ammessi a finanziamento i Consorzi forestali in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008 dalla d.g.r. 20554/2005 "Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, e smi".
2. Ai sensi dell'art. 9 "Aiuti alle organizzazioni di produttori" del Reg.(CE) 1857/2006, in particolare non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'associazione.
3. Esiste l'obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione.
4. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

##### **Condizioni:**

1. I consorzi forestali devono mantenere i requisiti previsti d.g.r. 20554/2005 e smi per almeno sette anni dall'ultimo pagamento, pena la restituzione con interessi legali di tutti i fondi ricevuti.
2. Il consorzio forestale, che pur mantenendo i requisiti, riduce la sua superficie per il recesso dall'associazione di uno o più dei suoi soci è tenuto alla restituzione dei fondi percepiti in misura proporzionale della riduzione dei terreni.

3. Nel primo anno di gestione dei Consorzi forestali sono riconosciute le spese di avvio riferite alle istruttorie tecnico-amministrative per la costituzione e alle spese per atti notarili, sostenute nei 12 mesi precedenti alla data del riconoscimento della Regione Lombardia.

**Entità degli aiuti.**

L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Non potrà superare nel primo anno dal riconoscimento il 100% dei costi sostenuti e sarà ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, fino ad azzerarsi al sesto anno dopo il riconoscimento. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati ad ogni associazione o società riconosciuta non può superare complessivamente € 300.000,00.

Costi	Percentuale del contributo	Investimento massimo	Contributo massimo
Avviamento e Gestione 1 anno	100%	100.000,00	100.000,00
Gestione 2 anno	80%	100.000,00	80.000,00
Gestione 3 anno	60%	100.000,00	60.000,00
Gestione 4 anno	40%	100.000,00	40.000,00
Gestione 5 anno	20%	100.000,00	20.000,00

**Enti competenti per istruttoria**

Province

## **8. OPERE FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ**

### **Motivazione dell'intervento**

Si tratta di incentivare la realizzazione di opere nell'interesse della collettività tese a contribuire direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale.

### **Obiettivi della misura**

Consentire la realizzazione di interventi nell'interesse della collettività di cui si fanno carico le associazioni forestali e/o gli enti pubblici o i comuni, quali i miglioramenti boschivi, le sistemazioni idraulico-forestale, le manutenzioni e costruzioni di strade agro-silvopastorali, la pianificazione, al fine altresì di garantire e promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive, culturali dello stesso.

### **Localizzazione degli interventi**

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia ad esclusione della tipologia 8.A.2) "Taglio esotiche a carattere infestante", limitata ai comuni di collina e di pianura e della tipologia 8.C. "Imboschimenti permanenti in pianura", limitata agli ambiti di pianura e di fondovalle<sup>6</sup> della regione Lombardia.

## **8.A) MIGLIORAMENTO DELLE AREE BOSCHIVE**

### **Beneficiari**

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi Forestali.

### **Tipologie d'intervento**

#### **8.A.1) Miglioramenti forestali ( previsti dalla pianificazione forestale):**

- conversioni, diradamenti, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale;
- sfolli, diradamenti;
- manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica (es sistemi verdi, grandi foreste ecc);
- Interventi accessori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a:
  - le piste forestali temporanee di cui all'art 76 del R.R. 5/07 ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
  - i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
  - le piccole opere di ingegneria naturalistica;
  - realizzazione e posa di segnaletica e le chiudende, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo<sup>7</sup>.

#### **8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante(non previsti dalla pianificazione forestale)**

- taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all'allegato B del r.r. 5/2007 e smi), rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone;

<sup>6</sup> Per quanto riguarda i Comuni comprendenti territori di fondovalle alpino o appenninico, sono finanziabili le aree che abbiano una pendenza media non superiore al 10% identificabile tramite sezione.

<sup>7</sup> Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito della DG Sistemi verdi e paesaggio ([www.sistemiverdi.regione.lombardia.it](http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it))

## **Limiti e divieti**

Non sono ammessi :

1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità , provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. Gli interventi di manutenzione ai sistemi verdi prima che siano trascorsi i 5 anni di manutenzione<sup>8</sup> previsti per i medesimi
5. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
6. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
7. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
8. L’impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
9. l’impianto di specie coltivate a breve e media durata.
10. l’acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato a realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli “interventi ammissibili”), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno già realizzate;

## **Condizioni:**

1. gli interventi “8.A.1) Miglioramenti forestali” devono rispettare priorità di intervento previste dai Piani di Assesamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni o da (approvati dalle Provincie o che abbiano già ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia) limitatamente a quelli classificati come indispensabili"o "utili" in base alla dgr 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9.
2. le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti;
3. gli sfolli e diradamenti con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti;
4. i tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti;
5. i reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell’eradiazione delle esotiche a carattere infestante ( obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 ”Norme forestali regionali” e smi);
6. le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall’art. 11 del R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali” e successive modifiche. tale denuncia deve essere presentata dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori;
7. e’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un “progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
8. il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo dovrà essere trattato come previsto all’art. 22 del R.R. 5/2007.
9. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.

---

<sup>8</sup> Le manutenzioni, comprensive di spese tecniche, riguardano i primi cinque anni dalla fine dei lavori così calcolato: nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel primo semestre dell’anno, le manutenzioni partono dal 1° gennaio dell’anno corrente; nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel secondo semestre dell’anno, le manutenzioni partono dal 1° gennaio dell’anno successivo.

10. I soggetti attuatori di queste iniziative dovranno essere preferibilmente le imprese boschive iscritte all' albo e le squadre di operai forestali che svolgono i lavori in amministrazione diretta nell'ambito delle CC.MM., Consorzi Forestali, ERSAF ecc.. ovvero dai soggetti di cui all'art. 20, comma 4, del r.r. 5/2007.
11. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art 45 del RR. 5/07 relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

### Entità degli aiuti

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile è di 100.000,00 Euro per ogni singolo progetto

Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito<sup>9</sup> per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

Tipologie	Zonizzazione	spesa unitaria massima/contributo massimo €/ha	spesa unitaria massima/contributo massimo con materiale conferito €/ha
8.A.1)Miglioramenti forestali	Tutto territorio	4000,00	4.100,00
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante	Territorio di pianura e collina	3000,00/anno	3.100,00

### Enti competenti per istruttoria

Comunità montane e Provincie

<sup>9</sup> Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, va documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita.

## 8.B) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI

### Beneficiari

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi Forestali.

### Tipologie d'intervento

#### 8.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale):

- Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche ( inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;
- prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte, e il reimpianto con specie autoctone limitatamente alle aree di pianura dove non cresce la rinnovazione naturale
- **Interventi accessori:** è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a:
  - le piste di smacchio ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
  - i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
  - piccole opere di ingegneria naturalistica;
  - realizzazione e posa di segnaletica e le chiudende, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo<sup>10</sup>
  - lotta agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici (trappole, ferormoni, raccolta nidi ecc).

### Limiti e divieti

Non sono ammessi :

1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità , provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
5. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
6. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
7. L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
8. l'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
9. l'acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato a realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli "interventi ammissibili"), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno già realizzate

### Condizioni

1. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell'eradicazione delle esotiche a carattere infestante ( obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 "Norme forestali regionali").
2. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall'art. 11 del R.R. 5/2007

<sup>10</sup>Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito della DG Sistemi verdi e paesaggio ([www.sistemiverdi.regione.lombardia.it](http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it))

<sup>11</sup> Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, va documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l'effettiva vendita.

Eliminato: ¶

”Norme forestali regionali” e successive modifiche; tale denuncia deve essere presentata anche dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

3. E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un “progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.
4. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo dovrà essere trattato come previsto all’art. 22 del R.R. 5/2007.
5. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
6. Il materiale di tagliato in pezzatura commerciabile e di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non dovrà essere presente nell’area del cantiere se non in forma residuale e dovrà essere accatastato al bordo della strada più vicina.
7. I soggetti attuatori di queste iniziative dovranno essere preferibilmente le imprese boschive iscritte all’albo e le squadre di operai forestali che svolgono i lavori in amministrazione diretta nell’ambito delle CC.MM., Consorzi Forestali, ERSAF ecc.. ovvero dai soggetti di cui all’art. 20, comma 4, del r.r. 5/2007.
8. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’art 45 del RR. 5/07 relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

#### **Entità degli aiuti**

Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

L’investimento minimo ammissibile è di 4.500,00 Euro, quello massimo ammissibile è di 100.000,00 Euro per ogni singolo progetto.

Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito<sup>11</sup> per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

<b>Tipologie</b>	<b>Zonizzazione</b>	<b>Contributo fino ad un massimo con materiale conferito €/ha</b>	<b>Contributo massimo con materiale conferito €/ha</b>
<b>8.B) Interventi forestali straordinari</b>	Tutto territorio	4.500,00	4.600,00

#### **Enti competenti per istruttoria**

Comunità montane e Provincie

<sup>11</sup> Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, va documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l’effettiva vendita.

## **8.C) IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN PIANURA**

### **Beneficiari**

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi Forestali.

### **Tipologie d'intervento**

#### **8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli**

La tipologia prevede la creazione di boschi permanenti a scopo ambientale paesaggistico o protettivo su terreni non agricoli in pianura o fondovalle per l'aumento della biodiversità, con durata di impegno di 15 anni ma con vincolo forestale permanente.

#### **8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità**

La tipologia prevede la possibilità di mettere a dimora specie forestali autoctone in boschi con basso livello di biodiversità o comunque in boschi dove tali specie autoctone sono scomparse. Si tratta di "rinnovazione artificiale" (ossia mediante semina o piantagione) in aree boscate già esistenti, con obiettivi appunto di incremento della biodiversità. Tali "imboschimenti" non fanno perciò accrescere la superficie forestale: in altre parole non prevedono la creazione di nuovi boschi (cambi di destinazione d'uso da terreno non boscato a bosco).

Sono ammissibili le spese riferite ai seguenti lavori:

- lavorazioni del terreno, tracciamento filari, apertura buche, l'estirpazione delle ceppaie;
- concimazione di fondo;
- pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante,
- realizzazione e posa di segnaletica, cartellonistica, bacheche e chiudende, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo<sup>12</sup>
- impianti di irrigazione temporanei, ecc.;
- l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria;
- per la sola misura 8.C.1) le manutenzioni quinquennali per la sostituzione delle fallanze e le irrigazioni di soccorso e tutte le altre operazioni agro-forestali necessarie a mantenere il soprassuolo arboreo arbustivo in buone condizioni vegetative,
- per la sola tipologia 8.C.2) sono consentiti interventi di miglioria forestale consistenti nell'eliminazione degli individui malati e malformati

### **Limiti e divieti**

Non possono essere finanziati:

1. aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica;
2. gli interventi che prevedano imboschimenti con specie coltivate a breve durata o con specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno;
3. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di specie esotiche invasive di cui alla l.r n.10 del 31 marzo 2008<sup>13</sup> e di specie autoctone di provenienza non certificata;
4. l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali;
5. gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008);

<sup>12</sup> Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato da Regione Lombardia

<sup>13</sup> Allegato E della d.g.r. n. 7736 del 24.7.2008

6. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
7. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
8. i rimboschimenti (rinnovazione artificiale secondo il r.r. 5/2007) sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza di parere contrario espresso dall'Ente competente ai sensi della Legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata;
9. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la liscivazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti,
10. gli interventi già oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali, nazionali o comunitarie (per esempio misure analoghe del PRS 221, 223 ecc.);
11. gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica, o ambientali (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da lottizzazioni;
12. gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008);

## Condizioni

1. Per la sola tipologia 8.C.1) gli interventi devono prevedere una copertura arborea/arbustiva pari ad almeno il 70% dell'area interessata, con densità minima di n. 1500 piante/ha: di queste mediamente il 70% di piante arboree e il 30% di arbustive;
2. Per la sola tipologia 8.C.1) gli interventi devono essere realizzati su "superfici non agricole". Si considerano "superfici non agricole" i terreni agricoli incolti di qualsiasi tipo (ovvero già coltivati a memoria d'uomo ma non stabilmente coltivati nell'annata agraria di presentazione della domanda o in quella precedente) tranne pioppeti e arborei da legno e gli altri terreni non agricoli, esclusivamente se coperti da cespuglieti e altre formazioni costituite da specie esotiche. Sono esclusi i terreni temporaneamente a riposo e che rientrano nell'avvicendamento. Non sono ammissibili le aree già classificate bosco, come le aree acquitrinose e quelle con rocce affioranti.
3. Per la sola tipologia 8.C.2) gli interventi devono ricadere in aree boscate già esistenti, con l'obiettivo di incrementare la biodiversità. Tali "imboschimenti" con densità minima di n. 250 piante/ha non fanno perciò accrescere la superficie forestale: in altre parole non prevedono la creazione di nuovi boschi (cambi di destinazione d'uso da terreno non boscato a bosco).
4. Il richiedente deve essere proprietario o possessore dei terreni oggetto di domanda e in ogni caso deve avere e dimostrare piena<sup>14</sup> disponibilità dei terreni e la loro immediata cantierabilità<sup>15</sup>;
5. Il richiedente che riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti dei nuovi boschi realizzati per il periodo di impegno di 15 anni, a partire dalla fine dei lavori di manutenzione quinquennale.
6. Il richiedente è tenuto al mantenimento e ripristino dell'intervento a proprie spese nel caso di danni derivati da eventi imputabili a negligenza ed incuria da parte del richiedente stesso.
7. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire "causa di forza maggiore";

<sup>14</sup> L'area deve risultare libera da ogni vincolo specifico che ne pregiudica la piena disponibilità.

<sup>15</sup> La cantierabilità è l'immediata possibilità di iniziare i lavori da parte del soggetto beneficiario del contributo successivamente all'approvazione del progetto esecutivo ed all'acquisizione tutte le autorizzazioni di competenza.

8. Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni<sup>16</sup>;
9. Per la sola misura 8.C.1) la superficie massima finanziabile per ogni progetto non deve essere superiore a 5 ha, le aree oggetto di intervento devono essere incluse nella pianificazione forestale o nelle RER.;
10. Per la sola misura 8.C.1) la superficie minima finanziabile per ogni progetto deve essere non inferiore a 5.000 mq, le aree non accorpate né collegate devono avere una superficie non inferiore a 2000 mq con almeno 25 m di lato su cui costituire esclusivamente un bosco fermo restando le altre condizioni di ammissibilità.;
11. Alla fine dei lavori di realizzazione dell'intervento e del 5° anno di manutenzione potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%;
12. Le specie utilizzabili nella realizzazione degli impianti di specie arboree ed arbustive sono quelle previste nell'allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007;
13. I rimboschimenti in zone incendiate devono essere autorizzati ai sensi della Legge 353/2000<sup>17</sup> dalla D.G. Agricoltura che potrà avvalersi di ERSAF.
14. I consorzi forestali devono risultare in possesso dei requisiti previsti d.g.r. 20554/2005 "Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali", ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008.
15. Gli interventi devono rispettare le prescrizioni di cui al Titolo III, Capo III "rimboschimenti ed imboschimenti" del r.r. 5/2007, all'art. 23 comma 3 e all'art. 48, comma 1, lettera j dello stesso regolamento.

#### **Entità degli aiuti.**

Per la tipologia 8.C.1) il valore dell'aiuto è per i Consorzi forestali pari al 70% e 80% per i soli siti natura 2000. Per le persone giuridiche di diritto pubblico è del 90% e la spesa ammessa.

L'investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro, quello massimo ammissibile è di 100.000,00 euro.

Il contributo comprende i costi di impianto più la manutenzione quinquennale necessarie all'affermazione dell'impianto.

<b>Tipologie</b>	<b>beneficiario</b>	<b>%</b>	<b>spesa unitaria massima €/ha</b>
8.C.1) Creazione di boschi permanenti in pianura o fondovalle	Pubblico e Consorzio forestale su terreno non agricolo	90	11.500,00
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità	Pubblico e Consorzio forestale su terreno non agricolo	100	4.000,00

#### **Enti competenti per istruttoria**

Province

<sup>16</sup> Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>17</sup> La Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" prevede all'art.10 "...Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici..."

## 8.F) PIANIFICAZIONE FORESTALE

### Beneficiari

Le persone giuridiche di diritto pubblico ed i consorzi forestali

### Tipologia

**8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)**

**8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati**

**8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale<sup>18</sup> (PIF);**

**8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF);**

**8.F.5) Aggiornamento Piani della Viabilità Agro Silvo Pastorale**

### Entità degli aiuti.

Il valore dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.

Tipologie	Valore aiuto %	Superficie boscata in ettari		Spesa massima €
8.F.1) Revisione PAF	100	da 100	a 500	15.000,00
8.F.1) Revisione PAF	100	da 500,01	a 1.000	30.000,00
8.F.1) Revisione PAF	100	da 1000,01	a 1.500	45.000,00
8.F.1) Revisione PAF	100	da 1.500	in poi	60.000,00
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati	100			30.000,00
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF)	100			30.000,00
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF)	100			100.000,00
8.F.5) Revisione Piani della Viabilità Agro Silvo Pastorale	100			15.000,00

### Limiti e divieti:

1. La pianificazione forestale non potrà essere finanziata per superfici complessive inferiori 100 ha di boschi.
2. Per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva possono essere redatti solo Piani di Assestamento forestale in versione semplificata ai sensi dell'art. 47 della lr 31/2008 previo accordo con i competenti uffici regionali<sup>19</sup>.
3. In caso di revisione, sono finanziabili solo i piani di assestamento in cui, nell'ultimo periodo di validità:
  - è stata utilizzata almeno il 50% della ripresa prevista dal piano;
  - sono stati realizzati (in termini di importi) almeno il 50% degli interventi classificati "urgenti" e il 25% degli interventi classificati "poco urgenti".

<sup>18</sup> E' possibile finanziare con un importo ridotto l'aggiornamento dei PIF comprese delle procedure di VAS dovuti all'accorpamento delle CCMM o alla necessita di adeguare i PIF alle nuove normative

<sup>19</sup> In questo caso, i PAF semplificati saranno redatti a carattere sperimentale e dovranno poi essere approvati dalla Giunta regionale, non essendo ancora stati approvati i criteri per la redazione di tali piani

### **Condizioni**

1. Le spese di pianificazione delle attività selvicolturali sono ammesse purchè il loro obiettivo sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.
2. I piani devono prevedere le operazioni di confinazione che meritano assoluta importanza perché si sta perdendo la memoria storica dei confini comunali.
3. I Piani di Indirizzo Forestale dovranno essere predisposti secondo i criteri approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. delibera 7728 del 24.07.2008 "Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo forestali".
4. I Piani di Assestamento Forestale dovranno essere compilati, anche attraverso il programma "progetto bosco"<sup>20</sup> secondo i criteri vigenti al momento della stipula del disciplinare di incarico tra il tecnico assestatore e il committente.
5. I Piani di Assestamento Forestale devono essere definitivamente approvati entro 3 anni dalla data di comunicazione del finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi.
6. I Piani di Indirizzo Forestale devono essere definitivamente approvati entro 4 anni dalla data di comunicazione del finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi.

### **Enti competenti per istruttoria**

Comunità montane e Province

---

<sup>20</sup> applicativo, messo a punto nell'ambito del progetto "riselvitalia" per la compilazione dei piani di assestamento forestale è inviato gratuitamente a chiunque lo richieda al CRA: [www.progettobosco.it](http://www.progettobosco.it)

## 1. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

### Schema di sintesi delle azioni attivate in Provincia di Mantova

Tipologie	Zonizzazione	Beneficiari			Documentazione da presentare
			Competenze Provincia	Attivata 2012	
1.A) Miglioramenti forestali	Tutto territorio	Privati conduttori	si	SI	Progetto preliminare
1.B) Interventi forestali straordinari	Tutto territorio		si	SI	Progetto preliminare
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante	Pianura e collina		si	SI	Progetto preliminare
3.Pianificazione forestale	Tutto territorio	Privati conduttori	si	SI	Progetto preliminare
4.Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei Sistemi Verdi	Tutto territorio	Consorzi forestali riconosciuti	si	SI	Relazione tecnica e piano dei costi
8.A.1) Miglioramenti forestali	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e consorzi forestali	si	SI	Progetto preliminare
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante	Pianura e collina	Persone giuridiche di diritto pubblico e consorzi forestali	si	SI	Progetto preliminare
8.B) Interventi forestali straordinari	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e consorzi forestali	si	SI	Progetto preliminare
8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli	terreni non agricoli in pianura	Persone giuridiche di diritto pubblico e consorzi forestali	si	SI	Progetto preliminare
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità	pianura	Persone giuridiche di diritto pubblico e consorzi forestali	si	SI	Progetto preliminare
8.F) Pianificazione forestale	Tutto territorio	Persone giuridiche di diritto pubblico e consorzi forestali	si	SI	Relazione tecnica e Preventivo

#### 1.1 Limiti e condizioni generali

1. I beneficiari che non iniziano i lavori per qualsiasi motivo entro 12 mesi dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione delle risorse agli enti forestali dalla Regione Lombardia senza altra comunicazione decadono dal beneficio del finanziamento.
2. I lavori e gli acquisti possono iniziare solo dopo il provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la decadenza totale del contributo.
3. Il bando 2012 apre dal 02 luglio 2012 al 20 agosto 2012 a SIARL.
4. La Provincia dovrà adottare i propri provvedimenti di approvazione del bando o di approvazione del Piano operativo e trasmetterli alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio entro il 30 giugno 2012. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà per l'ente inadempiente la non erogazione degli aiuti per il 2012.
5. La Provincia dovrà adottare i propri provvedimenti di approvazione delle graduatorie e trasmetterli alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio entro il 15 ottobre 2012. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà per l'ente inadempiente la non erogazione degli aiuti per il 2012.
6. La Provincia è tenuta a fornire alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso

di mancato rispetto dei tempi la Regione Lombardia nel prossimo riparto dei fondi del presente aiuto applicherà all'ente delegato inadempiente una riduzione del 50% dei fondi attribuibili.

7. La Provincia, nel caso di ricezione di fondi trasferiti non potrà autorizzare le varianti utilizzando i ribassi di gara nel caso di appalti. Sarà possibile in ogni caso per la stazione appaltante finanziare l'eventuale variante utilizzando fondi propri.
8. La Provincia è tenuta a rendicontare entro il 31.01.2016 alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio le spese liquidate ai beneficiari del presente bando entro il 31.12.2015. Dopo tale data le somme non rendicontate dovranno essere restituite alla Regione Lombardia.

### 1.2 Criteri di formazione delle graduatorie e punteggi

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per la formazione delle graduatorie la Provincia definirà punteggi determinati tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 3, comma 1 della l.r. 86/1983 e dell'art. 50, comma 10, della l.r. 31/2008 a favore:

- degli interventi nelle riserve e nei parchi di interesse regionale;
- degli interventi realizzati dai proprietari, dalle imprese agricole e dai consorzi forestali;
- degli interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

Inoltre i punteggi vengono attribuiti in base alle seguenti priorità:

Il punteggio massimo ammissibile è 10 punti

<b>Categoria di richiedente</b> (una sola opzione, la più favorevole) – Max punteggio 5	
Persona giuridica di diritto pubblico e consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia	5
Cooperative agricole	4
Imprenditore agricolo professionale	3
Imprenditore agricolo così come definito dal codice civile	2
Persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1
<b>Localizzazione</b> (una sola opzione, la più favorevole) Max punteggio 5 interventi ricadenti per almeno la metà della superficie per tipologia nell'area sotto indicata	
Riserve naturali, Parchi regionali, e siti Rete Natura 2000	5
PLIS	4

Fasce A/B del PAI	3
Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2
Rete ecologica - RER e Rete Verde Provinciale	1

**Verrà comunque data priorità di finanziamento alle eventuali istanze candidate sull'azione "4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei Sistemi Verdi.**

Qualora l'istanza contenga richieste di contributo su più tipologie d'intervento, verrà assegnato il punteggio valutando i punteggi richiesti dalla tipologia d'intervento avente maggior valore economico; a parità di punteggio, le istanze verranno ordinate dando priorità maggiore agli interventi ricadenti per almeno la metà della superficie nei territori comunali aventi minor coefficiente di boscosità (che viene definito secondo la delibera n. 2024 del 8.3.2006 e che ha come riferimento i dati DUSAF) come da tabella utilizzata per il Bando dei Sistemi verdi ( dgr n. 9947 del 29/07/2009) e in caso di ulteriore parità in base al maggiore valore economico complessivo di ciascuna istanza.

## **2 Presentazione domande**

### ***2.1 Premesse***

Le domande dovranno essere presentate non oltre la data indicata nel conoprogramma dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

Nel caso in cui l'intervento interessi due o più soggetti pubblici è competente l'Ente sul cui territorio ricadono la maggior parte delle opere.

Le domande di contributo presentate saranno oggetto di istruttoria da parte degli enti forestali competenti per territorio dopo che le stesse avranno stabilito le modalità di applicazione, i criteri di selezione delle stesse e le priorità di finanziamento.

Al fine di semplificare ed uniformare l'inoltro delle domande, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).

**I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale<sup>21</sup>** presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) - SIARL).

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere, direttamente, o per il tramite di un soggetto delegato, all'apertura, alla compilazione e all'inoltro della domanda telematica di contributo, come illustrato nel successivo paragrafo.

### ***2.2 Modalità di presentazione domande***

Le domande di contributo devono essere presentate solo in forma elettronica, attraverso il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai beneficiari interessati oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso o ad abilitare la Carta regionale dei Servizi (CRS).

Al modello di domanda informatizzata si accede via internet, a partire dall'indirizzo <https://www.siarl.regione.lombardia.it/index.htm> o dal sito della Direzione Generale Agricoltura ([www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) - sezione SIARL).

<sup>21</sup> Previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999, come previsto dalla delibera n. 7082 del 18 aprile 2008 " Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole".

La domanda s'intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dalle disposizioni regionali. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti.

Una volta chiusa, la domanda deve essere stampata e firmata dal richiedente e presentata all'ente delegato in originale, unitamente alla documentazione prevista, entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione a sistema pena invalidazione della stessa. Nel caso in cui la domanda e la documentazione allegata venissero spedite per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data della raccomandata.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione su SIARL.

### **2.3 Periodo di presentazione domande**

Le domande di contributo vengono raccolte a bando per il corrente anno secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma.

### **2.4 Possibilità di accesso alle misure**

Il SIARL consente di presentare domanda per tutte le misure. Tuttavia è bene tenere presente che i singoli enti, in relazione alle esigenze del proprio territorio, decidono, mediante proprie disposizioni, quali misure attivare e stabiliscono le priorità sia tra le singole misure che per selezionare le singole domande. Per evitare che beneficiari presentino domanda di contributo inutilmente (gli Enti forestali la boccherebbero in fase istruttoria) è necessario che gli Enti forestali pubblicizzino con ogni mezzo le disposizioni adottate, portandole a conoscenza dei richiedenti, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole

Per il dettaglio degli interventi previsti e dei beneficiari previsti da ciascuna azione, si rimanda alle disposizioni attuative regionali riportate nel presente decreto e alle disposizioni attuative che saranno approvate dai singoli Enti forestali.

### **2.5 Spesa massima ammessa a contributo**

I valori di spesa ammissibile e di contributo variano a seconda delle tipologie d'azione e del tipo di beneficiario, si applicano su tutto il territorio regionale, nei limiti stabiliti dalle presenti disposizioni attuative regionali senza possibilità di modifica da parte degli enti forestali.

### **2.6 Trasmissione domanda e documentazione da allegare**

La domanda compilata tramite SIARL deve essere stampata, firmata dal beneficiario e trasmessa all'Ente competente, con le modalità descritte nei punti precedenti.

La documentazione minima da allegare alla domanda è la seguente:

1. copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
2. copia di eventuali permessi, autorizzazioni o DIA prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;
3. progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa indicata nella tabella "Schema di sintesi delle azioni attivate in Provincia di Mantova" (pag. 21)
4. autocertificazione<sup>22</sup>, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
  - di possedere l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni),
  - che l'intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi anche con finanziamenti comunitari negli ultimi tre anni.

<sup>22</sup> Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 15 della Legge 183/2011 in materia di decertificazione, non è necessario allegare alla domanda copia di dati e i documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, ma è sufficiente dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato che riporta l'indicazione degli estremi degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se carente della documentazione sopracitata o se presenta errori non sanabili.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dall'Ente istruttore o dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio possono essere corretti in qualsiasi momento.

E' indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 "Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un "progetto di taglio" anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

## ***2.7 Riapertura presentazione domande***

La Regione ogni anno potrà riaprire i termini di presentazione delle domande con apposito provvedimento.

## **3 Istruttoria domande**

### ***3.1 Modalità di istruttoria***

L'istruttoria è effettuata dalla Provincia di Mantova, anche attraverso il SIARL, se sarà attivata la procedura nei tempi necessari, o in caso di difficoltà operativa con procedura cartacea.

L'istruttoria deve essere conclusa entro i tempi previsti dal crono programma ( chiusura del termine di presentazione del cartaceo delle domande e a Siarl)

L'istruttoria della domanda è di competenza della Provincia e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la congruità dei prezzi;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- l'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- per le domande ricadenti in comuni classificati parzialmente montani, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la verifica di conformità delle domande ai contenuti del P.O. se presentato;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda (nel caso di non ammissibilità devono essere precisate le motivazioni) riportando:
  - l'importo massimo ammissibile (nel caso di riduzione dell'importo ammissibile devono essere precisate le motivazioni);
  - il punteggio della domanda sulla base dei criteri contenuti nel provvedimento dell'ente.

## **3.2 Graduatoria domande**

### **3.2.1 Contenuti delle graduatorie**

La Provincia alla chiusura dell'istruttoria, provvederà ad approvare, a rendere pubblico e a trasmettere alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio (su supporto cartaceo e informatico) un provvedimento contenente:

- la “graduatoria per le domande ammissibili a finanziamento relative alle due azioni: “5. Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi” e “6. Sostegno alle imprese boschive” composta dalle domande presentate e istruite positivamente, in ordine di punteggio decrescente o, se presente il P.O., in ordine di priorità decrescente, con relativo importo della domanda richiesto, importo ammissibile e importo del relativo contributo erogabile.
- la “graduatoria unica per tutte le altre tipologie delle domande ammissibili a finanziamento”, composta dalle domande presentate e istruite positivamente, in ordine di punteggio decrescente o, se presente il P.O., in ordine di priorità decrescente, con relativo importo della domanda richiesto, importo ammissibile e importo del relativo contributo erogabile.
- la “graduatoria delle domande non ammissibili a finanziamento”, composta dalle domande presentate e istruite negativamente, indicando per ciascuna le motivazioni della non ammissibilità.

### **3.2.2 Comunicazione esito istruttoria**

Entro 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, l'Ente competente comunicherà ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, le eventuali motivazioni di esclusione e le modalità di ricorso.

I beneficiari, a loro volta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono trasmettere all'Ente eventuale richiesta di riesame, nel caso di esito istruttorio negativo o parzialmente positivo. L'Ente competente nei 10 giorni successivi valuta la richiesta di riesame, accogliendo o meno la stessa, e concludono l'istruttoria della domanda anche attraverso il SIARL.

## **3.3 Riparto delle risorse**

### **3.3.1 Comunicazione di finanziamento**

Gli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di assegnazione delle risorse finanziarie, secondo le modalità da loro definite nei propri bandi, comunicano ai richiedenti (di seguito “beneficiari<sup>23</sup>”) l'ammissione a finanziamento mediante invio di lettera raccomandata, precisando anche i tempi di presentazione del progetto esecutivo ed eventuali altre prescrizioni.

Nel caso di attività per le quali non è prevista la presentazione di progetti esecutivi gli Enti competenti comunicano anche i seguenti elementi:

- il quadro economico dell'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione delle attività connesse e/o all'acquisto delle attrezzature forestali ed alla rendicontazione della spesa sostenuta;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- modalità e tempi di erogazione del contributo prevedendo in particolare l'entità degli anticipi e del saldo (alla presentazione del conto finale e della rendicontazione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori).

### **3.3.2 Comunicazione di accettazione contributo**

I beneficiari del contributo dovranno, pena decadenza dal finanziamento, inviare all'Ente competente entro e non oltre 15 giorni (dalla data di ricevimento della comunicazione) la loro

---

<sup>23</sup> Il “beneficiario” è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col “richiedente” che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

accettazione, secondo le condizioni stabilite dall'Ente competente e contenute nelle disposizioni attuative.

In assenza di accettazione il funzionario istruttore attraverso il SIARL chiude l'istruttoria con esito negativo.

### **3.4 Validità delle domande**

Le domande ammissibili ma non finanziate mantengono validità per il periodo stabilito a partire dalla data di comunicazione indicata dalla Regione Lombardia nel provvedimento di trasferimento degli aiuti agli Enti forestali. Le graduatorie mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione<sup>24</sup>.

## **4 Iter progetti esecutivi**

### **4.1 Presentazione dei progetti esecutivi**

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo sulla base dell'istruttoria, devono presentare agli Enti competenti il progetto esecutivo corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici anche dell'atto formale di approvazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo.

I progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e di sicurezza dei cantieri di lavoro, ed essere completi degli elaborati tecnici che dovranno descrivere analiticamente le diverse opere e gli scopi degli interventi, nonché i risultati attesi che ne giustificano la realizzazione, per consentire la corretta valutazione del progetto e la realizzazione dello stesso. L'individuazione cartografica dell'area di intervento dovrà essere dettagliata a livello catastale.

I lavori in economia devono essere identificabili nel preventivo di spesa e nel rispetto degli importi massimi previsti dalla vigente normativa.

Il contratto che lega la stazione appaltante con il soggetto attuatore dovrà recepire la tempistica stabilita nella comunicazione degli Enti competenti, prevedendo delle penali a carico del soggetto attuatore nel caso di mancato rispetto delle scadenze.

### **4.2 Istruttoria dei progetti esecutivi**

Gli Enti competenti, procedono all'istruttoria tecnico-amministrativa verificando in particolare la congruità con quanto indicato nella domanda di contributo, la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario istruttore esprime il proprio parere tramite un verbale di istruttoria del progetto esecutivo.

### **4.3 Approvazione dei progetti esecutivi**

Le Comunità montane e le Provincie entro un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo procederanno ad approvarlo verificando la presenza di tutte le necessarie autorizzazioni.

L'ente delegato per progetti con specifiche caratteristiche e peculiarità potrà indire una conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/1990, per ottenere più rapidamente le autorizzazioni necessarie per rendere appaltabile il progetto. In questo caso verrà considerato un tempo aggiuntivo di 30 giorni (più 20 gg in caso di riconvocazione della conferenza).

---

<sup>24</sup> Come previsto dall'art. 29, comma 5, della l.r. 31/2008: «Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale»

#### **4.4 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi**

Al termine dell'istruttoria gli Enti competenti inviano ai beneficiari una comunicazione con i seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione della spesa sostenuta;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- modalità e tempi di erogazione del contributo prevedendo in particolare l'entità degli anticipi e del saldo (alla presentazione del conto finale e della rendicontazione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori).

### **5. Esecuzione dei lavori**

#### **5.1 Denuncia di taglio informatizzata**

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi finanziate con le presenti misure dovranno essere accompagnate da una denuncia di taglio bosco presentata con la modalità informatizzata prevista dal R.R 05/07. Tale denuncia, compilabile su internet dagli operatori abilitati all'indirizzo <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>, deve essere presentata dopo l'ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori.

#### **5.3 Varianti in corso d'opera**

Le eventuali varianti in corso d'opera dei progetti finanziati possono essere autorizzate, in caso di accertata necessità, solo se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici, solo all'interno dell'importo del contratto al netto del ribasso d'asta.

Sarà possibile in ogni caso per la stazione appaltante finanziare l'eventuale variante utilizzando fondi propri.

I beneficiari privati, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste, devono darne preventiva comunicazione all'Ente competente.

La variante deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, in caso contrario le spese sostenute per lavori non autorizzati non saranno riconosciute.

### **6 Modalità erogazione risorse**

#### **6.1 Spese progettazione e direzione dei lavori**

Le percentuali massime riconosciute per le "spese generali" comprendono la progettazione, la direzione dei lavori, la gestione del cantiere nei lavori in amministrazione diretta, l'eventuale piano di sicurezza, ecc. e sono così stabilite:

- a) gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
  - 10%, per i liberi professionisti;
  - 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  - 15% per i Consorzi forestali e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - (quando l'Ente svolge lavori sui terreni del demanio regionale).
- b) le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta.
- c) nel caso di lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai (comprese le spese mediche).

## 6.2 I.V.A.

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate. Fra le spese ammissibili rientra l'IVA, ma solo nei seguenti casi:

- per gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto pubblico;
- per i soggetti privati, qualora non sia recuperabile in alcun modo. Pertanto, l'IVA che non sia stata effettivamente recuperata in alcune fatture, ma che tuttavia avrebbe potuto essere recuperata, non è ammissibile. Per questo motivo, in particolare, imprese e società agricole non possono inserire l'IVA fra le spese ammissibili.

## 6.3 Anticipi

E' possibile richiedere l'erogazione di un anticipo relativo ai contributi concessi nella misura massima dell'80% dell'importo globale ammesso a contributo.

Alla richiesta devono essere allegati:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (solo nel caso di beneficiari privati) a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali eventualmente dovuti;
- certificazione di inizio lavori firmata dal Direttore dei Lavori;
- nel caso di beneficiari pubblici: copia conforme agli originali degli atti formali, adottati dal proprio organo competente, di approvazione dell'intervento richiesto e di individuazione di tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento stesso.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, previo nulla osta da parte del funzionario responsabile dell'istruttoria. La comunicazione di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'ente forestale deve procedere all'erogazione dell'anticipo al beneficiario entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

## 6.4 Stato di avanzamento di lavori (SAL)

I beneficiari dei contributi possono richiedere il pagamento di acconti sulla base di stati avanzamento lavori. L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà direttamente commisurato al costo dei lavori effettivamente realizzati (determinato percentualmente).

Il primo acconto potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari al 50% dell'investimento .

I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo nella misura massima dell'80% dell'importo globale ammesso a contributo non possono richiedere la liquidazione di stati di avanzamento.

Per richiedere il pagamento dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione;
- certificato di inizio dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- documenti fiscali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta (mandati di pagamento, fatture quietanzate e liberatorie) o autocertificazione con dati di spesa analitici (versamento contributi, listini paga, ecc.) per beneficiari che realizzano i lavori in amministrazione diretta<sup>25</sup> o rendicontazione analitica dei lavori eseguiti direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva ;

---

<sup>25</sup> I lavori da realizzare, di norma, attraverso la modalità dell'amministrazione diretta possono essere eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del R.R. 8/2010 dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), nonché da comuni, comunità montane, province, enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, consorzi di bonifica e consorzi forestali, ad esclusione di quelli che gestiscono interamente superfici di proprietà privata di cui all'[articolo 56, comma 3, della l.r. 31/2008](#).

I documenti comprovanti le spese sostenute dovranno essere debitamente annullati con timbro da parte del funzionario accertatore dell'ente erogatore dei contributi.

La concessione di stati di avanzamento lavori è autorizzata in base ai controlli. Il funzionario incaricato effettua controlli in loco sulle richieste pervenute nel caso dei beneficiari privati, mentre nel caso dei beneficiari pubblici il controllo in loco è facoltativo.

L'Ente competente, dopo aver concluso i controlli necessari e comunque entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, deve erogare il contributo richiesto, comunicando al beneficiario la concessione del pagamento e l'entità del contributo.

## **6.5 Modalità erogazione Saldi**

Gli Enti competenti effettueranno l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori sul 100% delle richieste. A lavori ultimati e/o nel caso di acquisto di attrezzature forestali, i beneficiari devono presentare agli Enti competenti la domanda di accertamento finale allegando la documentazione di seguito indicata secondo la modalità di esecuzione dei lavori

### **6.5.1 Saldo dei lavori.**

Documentazione per la richiesta del saldo dei lavori realizzati:

- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori ( relazione tecnico-amministrativa deve evidenziare , per singola voce di preventivo, le motivazioni delle eventuali differenze tecniche e di costo tra il progetto previsto e quello realizzato);
- documenti attestanti la spesa sostenuta (fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, mandati di pagamento quietanzati, ecc.);
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (solo nel caso di fatture superiori a 200,00 €);
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici;
- documentazione fotografica (in cui si evidenziano gli interventi realizzati con i particolari costruttivi);
- per le azioni 8.E 1) e 8.E.2) copia del regolamento adottato dal comune<sup>26</sup> relativo alla chiusura della viabilità ASP.

Dopo aver concluso i controlli necessari e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ente deve erogare il contributo richiesto, comunicando al beneficiario la concessione del finanziamento, l'entità del saldo, gli eventuali obblighi del beneficiario la loro durata temporale ed altre eventuali prescrizioni.

### **Documentazione per lavori realizzati in amministrazione diretta**

Gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, che per effettuare lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Ente beneficiario, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'operazione e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

---

<sup>26</sup> Conforme all'allegato 1 alla DGR 14016 del 08/08/2003

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

Oltre alla documentazione fiscale deve essere presentata tutta la documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative .

#### ***Documentazione per lavori realizzati direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva***

Possono eseguire direttamente i lavori in “economia” esclusivamente i beneficiari delle azioni 1.A), 1.B), 1.C) e 5 per le lavorazioni di carattere forestale.

Questi lavori possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del “Prezzario per i lavori forestali”.

Le spese dei lavori in “economia” sono riconoscibili sulla base di computo analitico redatto dal direttore dei lavori sulla base dei prezzi unitari del prezzario regionale.

In ogni la spesa per l’acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

#### ***6.5.2 Saldo delle manutenzioni quinquennali dell’azione 8.C.1)***

Per poter permettere il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione di cui al successivo punto 8.2, il saldo delle manutenzioni quinquennali, dovrà essere erogato in un’unica soluzione anticipata, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori di impianto, e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, a fronte di una fideiussione bancaria o assicurativa. Questa potrà essere contratta con un Istituto di credito o assicurativo di importo pari al valore delle opere di manutenzione, comprensiva delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti, sottoscritta a favore dell’Ente competente, a garanzia del costo delle manutenzioni stesse e di un impegno del beneficiario al mantenimento pena la revoca totale del finanziamento. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa verrà liberata successivamente alla verifica dei lavori del 5° anno delle manutenzioni.

Gli Enti pubblici beneficiari, in alternativa alla garanzia fideiussoria, possono presentare una delegazione irrevocabile del pagamento, rilasciata dal Tesoriere.

#### ***6.5.3 Saldo del PIF dell’azione 8.F.4)***

Per poter permettere il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione di cui al successivo punto 8.2, considerati i tempi necessari per l’approvazione definitiva dei PIF, il saldo del compenso spettante al tecnico redattore potrà essere erogato in un’unica soluzione anticipata anche prima dell’approvazione definitiva dello strumento di pianificazione e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista nel disciplinare d’incarico.

Nel disciplinare di incarico deve essere pertanto stabilita questa possibilità a fronte di un impegno da parte del professionista, pena la revoca totale dell’incarico e la restituzione di quanto già percepito, di apportare tutte le successive eventuali integrazioni, rielaborazioni o modifiche necessarie senza avanzare alcuna richiesta di compenso aggiuntivo.

## **7. Decadenza**

### ***7.1 Revoche***

Gli enti forestali devono procedere alla revoca dei contributi concessi in tutti i casi e secondo le modalità di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2008 e in particolare qualora l’intervento non abbia rispettato le condizioni, i limiti e i divieti delle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, l’Ente competente comunica la decadenza al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il

recupero delle somme indebitamente erogate in analogia con le modalità indicate nel "Manuale OPR".

### **7.2 Rinuncia**

Il beneficiario che rinuncia al contributo successivamente alla comunicazione di accettazione è escluso dal finanziamento di eventuali propri progetti in graduatoria. Gli enti forestali utilizzeranno l'importo per il finanziamento della prima domanda esclusa.

## **8. Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli enti forestali**

### **8.1 Monitoraggio annuale**

Ai fini della valutazione dell'impatto del presente regime di aiuti sul sistema agro-silvo-pastorale, gli enti forestali sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità definite dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

Per consentire alla Regione di inviare all'Unione Europea la relazione annuale sulle spese sostenute, le Comunità Montane e Province, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno inviare alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio la documentazione che eventualmente si renderà necessaria per ottemperare a tale adempimento.

### **8.2 Rendicontazione finale**

I lavori finanziati con il bando del 2012 dovranno essere conclusi e liquidati dalle Comunità Montane e dalle Province entro il 31.12.2015.

Gli enti forestali devono rendicontare entro il 31.01.2016 alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio le spese liquidate ai beneficiari.

I fondi non impegnati, le economie di spesa riscontrate in sede di accertamenti finali e le somme non rendicontate dovranno essere restituite alla Regione Lombardia.

### **8.3 Sistema incentivante la capacità di spesa**

La Regione d'intesa con gli enti forestali, al fine di incentivare la loro capacità di spesa, ha definito un sistema premiante con degli obiettivi intermedi connessi con il sistema di monitoraggio il cui raggiungimento consente agli enti che hanno dimostrato efficienza e puntualità, di acquisire nel riparto successivo risorse derivanti dalla riduzione del 50% delle assegnazioni applicata agli enti che dimostrano carenza nel sistema di monitoraggio.

Gli enti forestali sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità definite dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

Il sistema incentivante fa riferimento sia alla puntuale, completa e corretta compilazione delle tabelle che all'esito dei controlli ispettivi di II livello di cui al successivo punto 8.4

### **8.4 Norme generali per istruttorie e controlli**

Buona norma è che lo stesso funzionario sulla singola domanda non effettui tutti i controlli previsti. È opportuno che vi sia alternanza di funzionari soprattutto nell'istruttoria per la concessione del contributo (controllo progetto) e nell'accertamento della realizzazione degli interventi (contabilità finali) e di effettuazione degli acquisti.

La DG Sistemi Verdi e Paesaggio in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco per verificare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

L'attività si applica con le modalità descritte nel "Manuale dei controlli ispettivi" relativo all'aiuto n. 475/2009 "Misure forestali", ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40

comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, approvato dalla Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio con decreto n. 12686 del 21/12/2011<sup>27</sup>.

## **9 Disposizioni finali**

Eliminato: ¶

Per la presentazione delle domande di contributo i beneficiari devono consultare sia le disposizioni attuative regionali di cui sopra che quelle approvate dalle Comunità Montane e Province. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente dal S.I.A.R.L. al momento della compilazione delle domande.

## **10 Tempistica per i beneficiari**

### ***10.1 - Tempi di attuazione degli interventi***

Il beneficiario dovrà pena la decadenza del contributo rispettare le seguenti condizioni:

- i lavori dovranno iniziare entro entro 12 mesi data indicata nel provvedimento di assegnazione delle risorse agli enti forestali dalla Regione Lombardia: I beneficiari che per qualsiasi motivo non avranno iniziato i lavori entro tale data senza altra comunicazione decadono dal beneficio del presente finanziamento;
- presentare la contabilità finale entro la tempistica stabilita dall'ente forestale, per consentire allo stesso l'esecuzione delle verifiche finali, e l'erogazione del contributo dei progetti finanziati con il presente bando entro il 31.12.2015.

### ***10.2. Tempi per l'acquisto attrezzature forestali***

Il soggetto beneficiario dovrà acquistare le macchine e le attrezzature forestali entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento, pena la decadenza del contributo. I beneficiari non possono procedere all'acquisto prima di ricevere la comunicazione di finanziamento del progetto.

### ***10.3 Tempi per la Pianificazione forestale***

Nel caso della pianificazione forestale il soggetto beneficiario del contributo dovrà:

- conferire l'incarico ad un tecnico entro e non oltre 3 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento, pena la decadenza del contributo;
- terminare i lavori e consegnare la minuta all'ente competente per l'istruttoria entro un tempo massimo di 24 mesi dalla data di conferimento incarico;
- presentare la documentazione finale entro e non oltre 6 mesi dalla data delle osservazioni dell'ente competente per l'istruttoria.

### ***10.4. Proroga ultimazione lavori***

In presenza di fondate e valide motivazioni può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di sei mesi per tutte le iniziative nel rispetto della tempistica riportata nel crono programma.

---

<sup>27</sup> Il "Manuale dei controlli ispettivi" è stato pubblicato sul BURL del 16 gennaio 2012 e sul sito della Dg Sistemi verdi e paesaggio ([www.sistemiverdi.regione.lombardia.it](http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it))

### **10.5 Tempi per la chiusura dell'iniziativa**

Gli enti forestali devono rendicontare i progetti finanziati con il presente bando entro il 31.01.2016. Dopo tale data le somme non rendicontate dovranno essere restituite alla Regione Lombardia.

### **10.6 Cronoprogramma dell'iniziativa**

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma.

<b>CRONOPROGRAMMA</b>	<b>TEMPISTICA SCADENZE</b>
Termine per invio alla Regione delle disposizioni attuative e priorità	<b>30/06/2012</b>
Apertura bando	<b>02/07/2012</b>
Chiusura bando	<b>20/08/2012</b>
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	<b>15/10/2012</b>
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e Province	<b>15/11/2012</b>
Primo monitoraggio	<b>31/01/2013</b>
Secondo monitoraggio	<b>31/01/2014</b>
Liquidazione spese	<b>31/12/2015</b>
Rendicontazione azioni	<b>31/01/2016</b>

← Tabella formattata